

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1807-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1974*

*(V. Stampato n. 2799)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 7 ottobre 1974*

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972

---

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1974

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ampio quadro della cooperazione allo sviluppo dei paesi africani si colloca l'accordo sottoscritto dall'Italia, insieme ad altri 12 paesi europei, il 29 settembre 1972 ad Abidjan per l'istituzione di un Fondo africano per lo sviluppo con capitale iniziale di 90.659.050 unità di conto. (L'unità di conto equivale ad 1 dollaro USA). La quota sottoscritta dall'Italia è di 10 milioni di dollari, versabili in tre annualità: rispettivamente 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975. Dopo il Canada ed il Giappone che hanno sottoscritto ciascuno 15 milioni di dollari, la nostra partecipazione viene al terzo posto, il che, nelle condizioni presenti di difficoltà finanziarie del nostro Paese, rappresenta una testimonianza non trascurabile della solidarietà italiana verso i paesi più poveri del vicino continente, con il vantaggio però che una quota parte del capitale sottoscritto ritorna all'Italia sotto forma di commesse.

Scopo del Fondo è di consentire un sostegno crescente allo sviluppo economico ed al progresso sociale dei paesi africani, promuovendone la mutua cooperazione e l'interscambio commerciale.

Il Fondo ha sede presso la Banca africana dello sviluppo, della quale utilizza personale, servizi, organizzazione, avendo peraltro — quale ente giuridicamente indipendente — organi propri di amministrazione e di controllo, ad eccezione del presidente che è di diritto il presidente stesso della Banca. Il Fondo opera come un vero e proprio

istituto bancario e, oltre a concedere prestiti a condizioni più favorevoli della Banca presso cui ha sede, partecipa a finanziamenti assieme ad altre organizzazioni internazionali, regioni o subregionali, ed offre all'occorrenza assistenza tecnica direttamente o indirettamente attraverso il ricorso ai paesi partecipanti.

I prestiti che il Fondo concede consistono alternativamente: *a*) in finanziamenti a progetti di sviluppo singoli o raggruppati o parti di programmi nazionali, regionali o subregionali; *b*) in apertura di credito a banche locali o ad altre istituzioni (BEI e FED) idonee a finanziare progetti approvati dal Fondo.

Le operazioni di credito sono disposte solo dopo precisi accertamenti sulla serietà delle richieste e graduate con procedure atte a garantire che i finanziamenti non vengano impiegati per usi diversi da quelli per cui vengono concessi.

Il relatore mentre raccomanda al Senato l'approvazione del provvedimento di ratifica richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità, alla scadenza del triennio, di un riesame approfondito della natura e della portata dell'accordo alla luce della situazione creatasi con lo sconvolgimento nei rapporti fra i paesi delle diverse aree mondiali, in conseguenza della grave crisi energetica, e per le ripercussioni che questa ha ed avrà, ancor più in futuro sull'economia dei paesi sottoscrittori e beneficiari dell'accordo di Abidjan.

GIRAUDO, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

11 dicembre 1974

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

**COLELLA**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 56 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'Annesso A dell'Accordo, è di 10 milioni di unità di conto pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualità, rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975.

**Art. 4.**

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al ca-

pitale del Fondo africano di sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad aprire presso la Banca d'Italia apposito conto corrente infruttifero intestato al Fondo africano di sviluppo medesimo. La Banca d'Italia, per quanto concerne le operazioni afferenti al predetto conto corrente, ed il Fondo africano di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 2, comunicheranno con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dell'Accordo medesimo.

**Art. 5.**

All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.890 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 6.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.